

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale

**“Centrale Unica di Committenza per
l’acquisizione di beni e servizi”**

Procedura aperta, ex artt. 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura biennale in noleggio “*full risk*” di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del predetto decreto, suddiviso in sette lotti, per un importo complessivo stimato di € **908.985.600,00**, oltre IVA (importo complessivo biennale a base di gara € **378.744.000,00**, importo per eventuale rinnovo per 12 mesi € **189.372.000,00**, importo per ulteriore eventuale rinnovo per 12 mesi € **189.372.000,00** e importo massimo del quinto d’obbligo in caso di variazioni in aumento € **151.497.600,00**).

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO/
CONVENZIONE**

LOTTO _____ CIG _____

Sommario

PREMESSE.....	3
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4

ARTICOLO 3 - OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’A.Q./CONVENZIONE E DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI.....	5
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	7
ARTICOLO 7 - GARANZIE.....	7
ARTICOLO 8 - VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI	8
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE.....	9
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO.....	9
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE	11
ARTICOLO 15 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL FORNITORE	11
ARTICOLO 16 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI	12
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE.....	12

TRA

Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Economia, con sede in Palermo via Notarbartolo, 17, P.I. 02711070827, in persona dell’Avvocato Roberta Milazzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana (nel seguito per brevità anche **C.U.C.R.S.**)

E

_____, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA __, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. I. _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo comprendente, oltre alla stessa, la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, P.I. _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P.I. _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ Dott. _____ Repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”);

PREMESSE

- a) l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana per l’acquisizione di beni e servizi, soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, con D.D. n. _____ del _____/2025, una procedura aperta da espletare su PAD, ex artt. 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura biennale in noleggio “full risk” di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del predetto decreto, suddiviso in sette lotti, per un importo complessivo stimato di € 908.985.600,00, oltre IVA (importo complessivo biennale a base di gara € 378.744.000,00, importo per eventuale rinnovo per 12 mesi € 189.372.000,00, importo per ulteriore eventuale rinnovo per 12 mesi € 189.372.000,00 e importo massimo del quinto d’obbligo in caso di variazioni in aumento € 151.497.600,00).
- b) con D.D. di aggiudicazione n. ... del ..., il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara in argomento per il/i lotto/i n. ...;
- c) il Fornitore è risultato in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- d) il Fornitore, che sottoscrive il presente A.Q./Convenzione, manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente A.Q./Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;
- e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente A.Q./Convenzione e dai suoi allegati - ivi compreso il capitolato tecnico e prestazionale, nonché il disciplinare di gara e rispettivi allegati, che seppur non materialmente allegati al presente A.Q./Convenzione le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente A.Q./Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere preso in considerazione quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- h) la stipula del presente A.Q./Convenzione non è fonte di obbligazione per la C.U.C.R.S. e non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, né tantomeno la C.U.C.R.S., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di fornitura, dando origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di stipulare fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito i contratti della/e forniture con le predette Aziende, che utilizzano il presente A.Q./Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- i) i singoli contratti attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana ed il Fornitore attraverso la stipula di contratti nei quali saranno indicati l’esatto importo della/e fornitura/e richiesta/e ed il luogo di esecuzione;
- j) il presente A.Q./Convenzione viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- k) ≤ eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'Accordo Quadro inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: Risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____. >
- l) ≤ eventuale: se il Fornitore ha notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n. 2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione ad eventuali procedure d'ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell'art.29, par. 8 del Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia aggiudicato condizionatamente: Il Fornitore ha notificato **oppure** dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri ai sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento UE n. 2560/2022 e sono decorsi i termini previsti dall'art. 30 di detto Regolamento senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 del Regolamento UE n. 2560/2022;
Nelle more degli eventuali pronunciamenti della Commissione UE si ritiene di procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, risolutivamente condizionato all'eventuale adozione di una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente A.Q./Convenzione, si intende per:

Soggetto aggregatore: Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana (C.U.C.R.S.) deputato all'acquisto di beni e servizi per le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana;

Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, il Consorzio *etc.* risultata/o aggiudicataria/o, per ciascun lotto, e che conseguentemente sottoscrive l'A.Q./Convenzione con la C.U.C.R.S. ed i singoli contratti attuativi dell'A.Q./Convenzione con le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, obbligandosi a quanto ivi previsto e, comunque, ad eseguire gli ordini di fornitura;

A.Q./Convenzione: contratto normativo e/o regolamentare, che definisce le condizioni generali dei contratti attuativi, sottoscritto tra la C.U.C.R.S. ed il Fornitore aggiudicatario;

Contratto attuativo dell'A.Q./Convenzione: contratto stipulato, in conformità alle disposizioni di cui all'A.Q./Convenzione, tra le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana ed il fornitore aggiudicatario;

Amministrazione/i contraente/i: le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana;

Ordinativo di fornitura: l'ordine con il quale le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti esprimono la volontà di acquisire le forniture oggetto del contratto, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

Oggetto dell'appalto: A.Q. avente ad oggetto la fornitura in noleggio "*full risk*" di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione della fornitura oggetto del presente A.Q./Convenzione è regolata:

- dalle clausole contenute nel presente A.Q./Convenzione e dagli atti di gara, ivi incluso il disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e prestazionale, i chiarimenti resi in sede di gara, nonché l'Offerta Tecnica e Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e comunque dalla normativa di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "*Procedura aperta, ex artt. 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura biennale in noleggio "full risk" di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana*" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal

Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla C.U.C.R.S..

Le clausole del presente A.Q./Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana:

- la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC;
- l'emissione di Ordinativi di fornitura;
- la verifica qualitativa e quantitativa di cui all'art. 8 del presente A.Q./Convenzione;
- il ricevimento delle fatture e relativi pagamenti;
- la gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale applicazione di penali e/o contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto del presente A.Q./Convenzione è la fornitura in noleggio "full risk" di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, per la durata di 24 mesi consecutivi rinnovabile per ulteriori 12 mesi + ulteriori 12 mesi.

L'A.Q./Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti delle forniture oggetto dei singoli atti di adesione (*rectius* contratti attuativi) dell'A.Q./Convenzione.

In esecuzione del presente A.Q./Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il/i lotto/i oggetto dell'affidamento.

Con la stipula del contratto attuativo d'appalto con le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, aderenti all'A.Q./Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle stesse a prestare la fornitura *de qua*, come meglio specificato nei documenti di gara.

La stipulazione dei contratti attuativi da parte della singola Azienda Sanitaria Provinciale con il Fornitore dovrà avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i:

- 1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito;
- 2) in deroga al predetto criterio n. 1) resta salva la facoltà per ciascun medico prescrittore di non tenere conto delle percentuali di aggiudicazione per singolo lotto in casi di necessità clinica e prescrittiva adeguatamente motivate sotto responsabilità del predetto prescrittore.

In applicazione del/i predetto/i criterio/i, la singola Azienda Sanitaria contraente potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori.

La predetta fornitura dovrà essere eseguita con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente A.Q./Convenzione e nel Capitolato tecnico e prestazionale.

È ammessa la presentazione di elementi migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel Capitolato tecnico e prestazionale.

Le prestazioni verranno remunerate secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e prestazionale, oltre che nel presente atto.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'A.Q./CONVENZIONE E DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente A.Q./Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi + ulteriori 12 mesi secondo le previsioni del disciplinare di gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'A.Q./Convenzione. Per durata dell'A.Q./Convenzione s'intende il periodo entro il quale l'Azienda Sanitaria Provinciale beneficiaria della fornitura potrà emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'aggiudicatario per l'approvvigionamento oggetto dell'A.Q./Convenzione.

I singoli contratti attuativi dell'A.Q./Convenzione, stipulati dalle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana, hanno una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto attuativo, previa redazione di un apposito verbale adottato con il Direttore dell'esecuzione del contratto all'uopo nominato dalle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana, comunque nei limiti di durata dell'A.Q./Convenzione. Pertanto ciascun contratto attuativo, stipulato tra le Aziende Sanitarie Provinciali del

S.S.R. della Regione Siciliana predette e il Fornitore, avrà una scadenza coincidente con quella del presente A.Q./Convenzione, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti attuativi tra le singole Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. e gli OO.EE. aggiudicatari e ciò allo scopo di uniformare la data di scadenza della fornitura in argomento. Ferma restando la validità ed efficacia dell'A.Q./Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sarà più possibile aderire all'A.Q./Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per l'esecuzione di ciascun ordinativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare la fornitura oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel capitolato tecnico e prestazionale nel termine stabilito nei documenti di gara, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico e prestazionale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, spese e rischi relativi al servizio oggetto dei contratti basati sul presente A.Q./Convenzione, nonché qualsiasi attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei prodotti e quant'altro sarà necessario all'esecuzione del servizio.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'A.Q./Convenzione, nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e prestazionale e nei contratti attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati che, come detto, sebbene non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parti integranti e le parti dichiarano di ben conoscere.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e prestazionale e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'A.Q./Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti e/o della C.U.C.R.S., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- 1.** impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti attuativi secondo quanto specificato nell'A.Q./Convenzione, negli atti di gara e nei rispettivi allegati;
- 2.** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- 3.** predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti e alla C.U.C.R.S., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'A.Q./Convenzione e nei contratti attuativi;
- 4.** predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli delle forniture, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 5.** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti o dalla C.U.C.R.S., per quanto di rispettiva competenza;
- 6.** comunicare tempestivamente alla C.U.C.R.S. e alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella esecuzione dell'A.Q./Convenzione e nei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.** non opporre alla C.U.C.R.S. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione della fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- 8.** manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti e la C.U.C.R.S. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, etc.;

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a:

1. dare immediata comunicazione alla C.U.C.R.S. e alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'A.Q./Convenzione;

2. eseguire i servizi e le forniture nei luoghi che verranno indicati nei contratti stessi o che venissero comunicati successivamente.

Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura oggetto dell'A.Q./Convenzione dovrà essere prestata in somministrazione, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all'A.Q./Convenzione e/ o del contratto attuativo, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' art. 120 del D.L.gs. n. 36/ 2023 e ss.mm.ii., dal Capitolato tecnico e prestazionale e dal disciplinare di gara.

In caso di subappalto nei limiti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., oltre agli obblighi derivanti dal citato art. 119, con riferimento a tutti gli eventuali sub contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto attuativo, è fatto, altresì, obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, alla C.U.C. R.S. e alle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della fornitura affidata.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente A.Q./Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla C.U.C.R.S. per la stipula del presente A.Q./Convenzione. In particolare, pena l'applicazione delle penali come determinate nel Capitolato tecnico e prestazionale, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

1. comunicare alla C.U.C. -Regione Siciliana ogni modificazione e/ od integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/ integrativo ai fini dei necessari controlli di legge;

2. inviare alla C.U.C. - Regione Siciliana con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

3. comunicare tempestivamente alla C.U.C. - Regione Siciliana e alle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti, le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 7 - GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti della C.U.C.R.S. con la stipula del presente A.Q./Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva in favore della C.U.C.R.S., ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari all'1% dell'importo massimo spendibile previsto per ciascun lotto, pari dunque ad € _____/00 (_____), rilasciata in data _____, dalla _____.

In particolare, la predetta garanzia copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'A.Q./Convenzione ed opera a far data dalla sottoscrizione del predetto A.Q./Convenzione e per tutta la sua durata e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'A.Q/, anche eventualmente prorogato, e dai singoli contratti attuativi e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla C.U.C.R.S. verso il Fornitore.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla C.U.C.R.S.

Per lo svincolo della garanzia di cui sopra trova applicazione l'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. della Regione Siciliana, con riferimento ai singoli contratti attuativi di fornitura, il Fornitore si obbliga a prestare una garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di importo pari al 10% del valore dei predetti contratti attuativi e con applicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal sopra menzionato art. 117 comma 2.

La garanzia definitiva sul singolo contratto attuativo dovrà essere richiesta da ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale del S.S.R. contraente beneficiaria della fornitura *de qua*.

In particolare, le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Provinciali contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali in caso di mancato pagamento delle penali stesse.

Per lo svincolo della garanzia di cui sopra trova applicazione l'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti ed alla C.U.C.R.S., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie Provinciali.

In ogni caso, le Aziende Sanitarie Provinciali contraenti procederanno alle verifiche in ragione di quanto stabilito dal capitolato tecnico e prestazionale.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la C.U.C.R.S. si riserva di risolvere l'A.Q./Convenzione, pertanto, anche i contratti che ne derivano perderanno efficacia.

Le Aziende Sanitarie Provinciali provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, alla verifica, a mezzo del DEC nominato, di conformità per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione od affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente provvederà alle relative contestazioni e all'eventuale applicazione di penali che potranno portare alla risoluzione contrattuale, dandone comunicazione alla C.U.C.R.S.

La C.U.C.R.S. potrà, comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo della fornitura erogata dagli operatori economici aggiudicatari del presente A.Q./Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli *standards* previsti in A.Q./Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere alla C.U.C.R.S., con periodicità almeno trimestrale, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordinativi emessi ed evasi ed alla loro fatturazione.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, la C.U.C.R.S. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatrici devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico e prestazionale, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/ requisiti attinenti al prodotto che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti od al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

In materia di penali trova applicazione l'art. 8 del capitolato tecnico e prestazionale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra richiamate, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Sanitaria Provinciale contraente interessata al singolo servizio e al termine del procedimento sanzionatorio, alla C.U.C. R.S.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto alla Azienda Sanitaria Provinciale, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Azienda sanitaria contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle medesime Aziende contraenti, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate dalle Aziende Sanitarie Provinciali al Fornitore le penali stabilite nella Capitolato tecnico prestazionale e nel contratto attuativo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/ od il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lo obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale contraente escuterà dalla ditta aggiudicataria la cauzione definitiva e potrà regolamentare, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato tecnico e prestazionale, la procedura di contestazione dell'inadempimento anche attraverso previsioni aggiuntive/ migliorative per la stessa.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

Il presente A.Q./Convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare nelle seguenti ipotesi:

1. il fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'A.Q./Convenzione, in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
2. la fornitura abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara;
3. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente A.Q./Convenzione o dei contratti attuativi;
5. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto conseguente all'A.Q./Convenzione, servizi e beni che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico e prestazionale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
6. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico e prestazionale;
7. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente;
8. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal capitolato tecnico e prestazionale;
9. nel caso di violazione di una delle obbligazioni relative alla riservatezza, divieto di cessione del contratto, brevetti industriali, diritti d'autore, tracciabilità dei flussi finanziari, Protocollo di legalità;

La C.U.C.R.S. - le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. della Regione Siciliana contraenti, in ogni caso, procederanno a risolvere l'A.Q./Convenzione ed i contratti attuativi al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare quando:

1. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La risoluzione dell'A.Q./Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti ed è sempre causa di risoluzione dei singoli contratti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'A.Q./Convenzione e dei contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'A.Q./Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie Provinciali contraenti o la C.U.C.R.S. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto ovvero l'A.Q./Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle predette Aziende contraenti o alla C.U.C.R.S.). Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'A.Q./Convenzione salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679" e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

La C.U.C.R.S. tratta i dati relativi all'A.Q./Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Aziende contraenti e i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla C.U.C.R.S., da parte dei medesimi Fornitori e/o Aziende, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'A.Q./Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il fornitore accetta espressamente che i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara "Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679".

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore ha l'obbligo di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della fornitura, con incarico di essere il referente responsabile in ordine a ciascun contratto attuativo dell'A.Q./Convenzione nei confronti della singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente e della C.U.C.R.S per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi e dell'A.Q./Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta alla singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente ed alla C.U.C.R.S.

Il Responsabile della fornitura s'impegna a svolgere le attività indicate nel capitolato tecnico e prestazionale.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'A.Q./ Convenzione ed i contratti attuativi di fornitura, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Aziende Sanitarie Provinciali contraenti e la C.U.C.R.S., ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli contratti di fornitura e l'A.Q./ Convenzione.

Il subappalto è ammesso solo con i limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e presso le Aziende Sanitarie contraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2. che al momento del deposito del contratto di subappalto (l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dell'Azienda Sanitaria Provinciale contraente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ordine alla quale ha reso specifica dichiarazione sotto responsabilità che, seppure non allegata alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente A.Q./Convenzione e nei contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della legge 13 agosto 2010 n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli contratti di fornitura nelle seguenti ipotesi :

1. in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

2. in cui siano intervenute a carico del fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/ 2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

3. in cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. abbia avuto esito negativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 15 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Il fornitore accetta espressamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità *Carlo Alberto Dalla Chiesa*, nel Protocollo d'Intesa *Regione Siciliana – Guardia di Finanza*, pubblicati anche nella sezione ad essa riservata sul sito della C.U.C.R.S.

Il fornitore accetta espressamente le clausole contenute nel Patto di integrità che ha espressamente sottoscritto a pena di nullità e che, seppure non allegato al presente A.Q./convenzione, ne costituisce parte integrante.

Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al comma precedente, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all' art. 10 del D.P.R. n. 252/ 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell' impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ARTICOLO 16 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali contraenti per la prestazione oggetto di ciascun contratto d'appalto sono indicati nell'offerta economica e la C.U.C.R.S. non ha nessuna responsabilità nel corretto adempimento del pagamento delle fatture da parte delle singole Aziende nei termini di legge. I corrispettivi dell'appalto sono soggetti ad IVA di legge. Il presente A.Q./Convenzione è soggetto all'imposta fissa di registro a carico del Fornitore in caso d'uso.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente A.Q./Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'A.Q./Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità od inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'A.Q./Convenzione o dei singoli contratti (o di parte di essi) da parte della C.U.C.R.S. e/o delle Aziende Sanitarie Provinciali contraenti, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti di legge. Con il presente A.Q./Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti di fornitura e sopravvivrà ai detti contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto e nell'interesse adeguatamente motivato da parte della singola Azienda Sanitaria Provinciale contraente.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie sorte relativamente al presente A.Q./Convenzione stipulato tra la C.U.C.R.S. ed il Fornitore è competente il Foro di Palermo.

Per le controversie derivanti dai singoli contratti attuativi nell'esecuzione degli stessi sarà competente il Foro di pertinenza dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

Palermo, lì _____
C.U.C. Sicilia

Avv.

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]